



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Approvato con deliberazione di C.C. n° 44 del 28/11/2018

1. OGGETTO

1.1 Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori (di seguito regolamento) del Comune di Cuornè e della Centrale Unica di Committenza con il comune di Cuornè capofila.

1.2 L'albo fornitori, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, individua gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, da invitare alle procedure di affidamento di contratti ai sensi dell'articolo 36, in particolare del comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e ai quali affidare in via diretta contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a).

1.3 Il regolamento potrà subire modifiche nonché venire disapplicato automaticamente in forza di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

1.4 Le categorie merceologiche per le quali è istituito l'albo fornitori del Comune di Cuornè, detto nel prosieguo S.A. (Stazione Appaltante), sono indicate nell'elenco pubblicato all'indirizzo www.comune.cuorgne.to.it.

1.5 La S.A. si riserva la facoltà di abolire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'albo fornitori istituito; periodicamente di attivare nuove categorie merceologiche o di modificare e eliminare quelle esistenti, in base alle esigenze del mercato e della S.A.

1.6 Gli aggiornamenti delle categorie merceologiche saranno accessibili nel Portale degli Appalti della S.A.. Sarà possibile presentare le domande di iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti nell'elenco pubblicato all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) al momento dell'invio dell'istanza. È ammesso, nel corso di vigenza dell'albo fornitori, di chiedere la variazione dell'iscrizione (a titolo di esempio, richiedere l'iscrizione a categorie ulteriori e/o diverse).

1.7 L'albo fornitori della S.A. è raggiungibile all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) ed è gestito in modalità esclusivamente telematica (di seguito definito anche sistema).

1.8 La presentazione di una domanda di iscrizione all'albo fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa, nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi dei punti 1.3 e 1.6.

1.9 L'istituzione dell'albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

2. SOGGETTI AMMESSI

2.1 Possono essere ammessi all'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 3 e precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2.2 Per i servizi di architettura e ingegneria, possono altresì essere ammessi all'iscrizione all'Albo, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere a), b), c) e f) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e precisamente:

1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura singoli, associati, i consorzi, i GEIE, che rendono a

committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
3. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
4. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE ECONOMICHE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1 Per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori, l'albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell'elenco pubblicato all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) e nelle seguenti fasce economiche:

A. per affidamenti di forniture e servizi:

- ☐ di importo inferiore € 40.000
- ☐ di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice

B. per i lavori:

- ☐ di importo inferiore € 40.000
- ☐ di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
- ☐ di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000

Gli operatori economici in possesso dei requisiti saranno qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA.

3.2 Per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, l'albo è suddiviso nelle seguenti classi merceologiche:

- ☐ di importo inferiore a € 40.000
- ☐ di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000

La S.A. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche e loro fasce, in funzione delle esigenze della S.A. utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.

4. REQUISITI DI ISCRIZIONE

4.1 Ai fini dell'iscrizione i soggetti devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Per tutte le categorie merceologiche:

1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
2. non ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i.;

Per i servizi e le forniture:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza
2. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi o forniture analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e per le fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione; per i soggetti di cui all'articolo 2 lettere b e c il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione

Per i servizi di architettura e ingegneria:

Per i professionisti singoli o associati

1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione ovvero, per i servizi che non richiedono il possesso di laurea, diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione
2. abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'albo
3. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione

Per le società di professionisti

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'albo;
- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione;

Per le società di ingegneria

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della domanda di inserimento nell'albo fornitori, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- c) l'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo [di cui al punto 1.4](#) per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione;

Per i lavori:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza;
2. per gli affidamenti di importo inferiore € 40.000 o di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, i soggetti interessati, con riferimento alla categoria merceologica e alla fascia di importo per le quali chiedono l'iscrizione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore all'importo della fascia economica per la quale si chiede l'iscrizione;
 - ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera i.;
 - iii. adeguata attrezzatura tecnica.
3. per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000
 - i. attestazione SOA per le categorie per le quali si chiede l'iscrizione:
 - a. in classifica almeno I fino ad € 258.000
 - b. in classifica almeno II fino ad € 516.000
 - c. in classifica almeno III fino a € 999.999
- 4.2 L'operatore economico interessato all'iscrizione all'albo dovrà presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, il DGUE (documento di gara unico europeo) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1 Gli operatori economici devono presentare alla S.A: apposita domanda in via telematica, previa registrazione sul Portale degli Appalti della S.A. secondo le modalità ivi indicate, precisando le categorie merceologiche e le fasce di importo per le quali chiedono di essere iscritti.

5.2 I soggetti di cui all'art. 2 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

5.3 La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto 4.2, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato di poteri (in tal caso dovrà allegare copia del documento attestante il possesso dei poteri).

5.4 Nella presentazione della domanda di iscrizione telematica, l'operatore economico dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC; è esclusivo onere dell'operatore economico iscritto controllare costantemente la propria casella di PEC e, quindi, della conoscenza delle comunicazioni della S.A., dei termini, condizioni ed avvertenze del presente regolamento, nonché di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.

5.5 L'utilizzo dell'account dell'operatore economico, attribuito dall'albo fornitori, presuppone che tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il sistema telematico siano attribuite al soggetto al quale sono state comunicate le credenziali di accesso.

6. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

6.1 La S.A. procederà alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, termine che potrà essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione al soggetto richiedente l'iscrizione.

6.2 L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rese.

6.3 In particolare, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti, la S.A. comunicherà al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico, specificando le categorie merceologiche e le fasce di importo per le quali risulta abilitato.

6.4 Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati dagli operatori economici, la S.A. potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati pubbliche.

6.5 La S.A. può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo fornitori.

6.6 la S.A. provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo generato dal sistema informatico.

6.7 Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

6.8 Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed

integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

6.9 Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

6.10 In caso di reiezione verranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

6.11 Il rigetto della domanda di iscrizione verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

7. REVISIONE DELL'ALBO: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA/ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

7.1 L'albo fornitori della S.A. è un albo aperto e la domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti, può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. L'albo sarà oggetto di revisione annuale.

7.2 Gli operatori iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla S.A. qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione stessa. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate, a mezzo di comunicazione sul Portale degli Appalti della S.A., tempestivamente rispetto al verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni potranno comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

7.3 L'intervenuta modifica dei dati potrebbe comportare altresì la sospensione, la riduzione o l'annullamento dell'iscrizione dall'albo laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite.

7.4 La sospensione dell'iscrizione potrà avvenire quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione in favore della S.A. di lavori/servizi/forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali o contenziosi in atto con le stesse. La sospensione potrà variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da 6 a 12 mesi.

7.5 La sospensione potrà essere disposta anche nel caso di mancata comunicazione di informazioni ai sensi del punto 7.2

7.6 Del provvedimento di sospensione dall'albo fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata del fornitore.

7.7 Nel periodo di sospensione i fornitori non potranno partecipare alle procedure negoziate indette.

7.8 Scaduto il periodo di sospensione, se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione il fornitore tornerà nello stato "operativo"; se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, il fornitore verrà cancellato dall'albo fornitori.

7.9 La riduzione delle classi merceologiche per le quali il soggetto è qualificato potrà avvenire a seguito di verifica del cambiamento dell'oggetto sociale del soggetto qualificato.

7.10 La revoca/l'annullamento dell'iscrizione potrà essere disposto, oltre ai casi della perdita dei requisiti di legge e di cui all'art. 2 e 4 :

- per i soggetti che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale
- per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito

- per cessazione di attività del soggetto
- per espressa richiesta dell'operatore economico
- per inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e del piano della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

7.11 Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai soggetti verrà richiesto tramite il sistema di fornire una dichiarazione a cadenza annuale attestante il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e di ordine speciale di cui all'art. 83 del Codice. Il mancato invio della dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta comporterà la cancellazione d'ufficio dall'albo.

8. UTILIZZO DELL'ALBO

8.1 Gli enti associati della Centrale Unica di Committenza con Cuornè capofila procederanno, ove lo ritengano necessario, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del codice o allo svolgimento di procedure di affidamento ai sensi del comma 2 lettere, b) e c) del medesimo articolo, attingendo agli operatori economici qualificati iscritti all'albo oggetto del presente regolamento.

8.2 L'istituzione dell'albo non preclude alla stazione appaltante di procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. La stazione appaltante si riserva, inoltre, di procedere, ove lo ritenga necessario, alla pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse/indagini di mercato, ai sensi della Linea Guida ANAC senza che tale scelta possa essere intesa come violazione di diritti in capo agli operatori economici qualificati all'albo.

8.3 Gli operatori qualificati iscritti all'albo da invitare alle procedure di affidamento verranno estratti in modo casuale dal sistema informatico di gestione dell'albo fornitori.

8.4 L'invito o l'affidamento all'affidatario uscente potrà avvenire solamente con riguardo al numero particolarmente ridotto di operatori presenti sul mercato ovvero alla peculiarità dell'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

9. PUBBLICITA'

La procedura di iscrizione all'albo fornitori della S.A. è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico della stessa e all'albo Pretorio del Comune di Cuornè.

Il primo avviso pubblico per la formazione di ciascuna sezione in cui si articola l'elenco verrà pubblicato per una durata non inferiore a giorni trenta ed entro tale termine dovranno pervenire le istanze di iscrizione che verranno inserite entro i successivi quindici giorni.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, si informa che i dati personali comunicati ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori saranno trattati da personale del Comune di Cuornè appositamente nominato e da terzi a ciò autorizzati, ivi incluso il Gestore del Sistema nominato Responsabile esterno, secondo modalità cartacee ed elettroniche per la finalità di istituzione, gestione e tenuta dell'Albo Fornitori, di creazione di liste di Fornitori selezionabili per specifiche procedure negoziate. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso, provvede alla nomina degli Amministratori di sistema ed è, comunque, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali. Il Gestore del Sistema, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali cura, per conto della S.A., gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

10.2 Il comune di Cuorgnè è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all'Albo Fornitori. L'accesso al Sistema mediante l'Account comporta l'accettazione dell'informativa presente sul sito, nonché, in ogni caso, il consenso per il trattamento ove questo occorra per le finalità legate alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni e dei dati forniti.

11. GESTORE DEL SISTEMA

11.1 Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato dal Comune di Cuorgnè alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

11.2 Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Iscrizione all'Albo Fornitori e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.

11.3 Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.

11.4 Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della S.A., gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

12. NORMATIVA APPLICABILE

12.1 Per quanto non espressamente regolato nel presente regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

12.2 Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

12.3 In ogni caso, il Comune di Cuorgnè si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'albo fornitori e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi enunciati al punto 1.

12.4 In tal caso, verrà comunicata ai fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il sistema, mentre le modifiche apportate saranno pubblicate sul sito; il fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'albo fornitori, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della comunicazione alla casella di posta elettronica del fornitore, in difetto di cancellazione le nuove disposizioni del regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

13.1 Il Comune di Cuorgnè ha approvato con deliberazione G.C. n° 194 del 23/12/2013 il codice di comportamento.

13.2 Il Comune di Cuorgnè ha approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 13/01/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.

13.3 Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'albo, nel prendere atto di tali circostanze, dovranno

dichiarare all'atto della domanda di iscrizione di aver letto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il codice di comportamento e di obbligarsi al rispetto ed all'osservanza dei principi in essi contenuti.

14. FORO COMPETENTE

14.1 Per ogni controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

15. QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI

15.1 La struttura responsabile della gestione dell'Elenco è la C.U.C. con il comune di Cuorgnè capofila.

15.2 Per eventuali richieste di chiarimenti sulle procedure oggetto del presente regolamento gli Operatori Economici interessati potranno inviare una pec all'indirizzo comune.cuorgne.to.it@pec.it.

16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

16.2 Ai fini dell'iscrizione nel presente elenco sarà chiesto all'operatore di indicare nella domanda:

- a. Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente regolamento;
- b. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati.

16.3 Gli operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

17. ENTRATA IN VIGORE

17.1 Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cuorgnè ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuorgnè.